

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2017

Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione. (18A01115)

(GU n.40 del 17-2-2018)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione del 14 luglio 2017 che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessita' di recepire la citata direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del predetto decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 settembre 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del suddetto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 9 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

1. Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 27

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 2 di 2

1) l'allegato I è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

– la lettera a) è così modificata:

- il punto 5 è soppresso;
- dopo il punto 6 è inserito il seguente punto:
"6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.)";
- dopo il punto 11.1 è inserito il seguente punto:
"11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham)";
- dopo il punto 19.1 è inserito il seguente punto:
"19.2. *Saperda candida* Fabricius";
- dopo il punto 25 è inserito il seguente punto:
"25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick)";

– la lettera b) è così modificata:

- il punto 1 è soppresso;
- dopo il punto 0.1 sono inseriti i seguenti punti:
"2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*
2.1. *Xanthomonas citri* pv. *citri*";

– la lettera c) è così modificata:

- dopo il punto 12 è inserito il seguente punto:
"12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa"
- al punto 13, "*Phyloosticta solitaria* Ell. et Ev." è sostituito da "*Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart"

– la lettera d) è così modificata:

- il punto 1 è soppresso;
- al punto 2, la lettera e) è soppressa;

ii) la sezione II è così modificata:



- alla lettera a), punto 8, "*Popilia japonica* Newman" è sostituito da "*Popillia japonica* Newman";
- alla lettera b), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:
"3. *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*)";
- alla lettera d), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:
"2.1. '*Candidatus* Phytoplasma ulmi'"

b) La parte B è così modificata:

i) la lettera a) è così modificata:

- il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazione europea)	IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI";
--	--
- il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	IRL, UK";
---	-----------
- il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, P (Azzorre), SI, SK";
---	-------------------------------
- dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

"2.1. <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	P (Azzorre)";
---	---------------
- il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), Regno Unito, S (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), FI (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)";
--	---
- il punto 5 è sostituito dal seguente:



"5. *Thaumetopoea processionea* L. | IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking);

ii) alla lettera b), punto 2, nella colonna di destra, "S, FI" è sostituito da "S".

2) L'allegato II è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

- la lettera a) è così modificata:
 - al punto 2, nella colonna di sinistra, "*Aleurocantus* spp." è sostituito da "*Aleurocanthus* spp.";
 - al punto 5, nella colonna di sinistra, "*Aonidella citrina* Coquillet" è sostituito da "*Aonidiella citrina* Coquillet";
- la lettera b) è così modificata:
 - al punto 3, nella colonna di destra, "Sementi di *Zea mais* L." è sostituito da "Sementi di *Zea mays* L.";
 - il punto 4 è soppresso;
- alla lettera c), il punto 11 è soppresso;

ii) la sezione II è così modificata:

- alla lettera b), punto 8, nella colonna di sinistra, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" è sostituito da "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.";
- alla lettera d), dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:



"7.1. Potato spindle tuber
viroid

Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di *Solanum lycopersicum* L. e relativi ibridi, *Capsicum annuum* L., *Capsicum frutescens* L. e vegetali di *Solanum tuberosum* L."

b) La parte B è così modificata:

i) la lettera a) è così modificata:

– dopo il punto 6 sono inseriti i seguenti punti:

"6.1. *Paysandisia archon*
(Burmeister)


Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

IRL, MT,
UK

6.2. *Rhynchophorus*
ferrugineus (Olivier)

Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia*

IRL, P
(Azzorre)
, UK";



(Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf.


- dopo il punto 9 è aggiunto il seguente punto:

"10. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	UK";
--	--	------

- ii) la lettera b) è così modificata:

- al punto 1, nella terza colonna, "P" è soppresso;
- al punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di



Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

- dopo il punto 2 è aggiunto il seguente punto:

"3. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	UK";
--	--	------

iii) alla lettera c), punto 0.0.1, terza colonna, "UK" è sostituito da "IRL, UK";

iv) la lettera d) è così modificata:

- dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

"01. ' <i>Candidatus</i> Phytoplasma ulmi'	Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	UK";
--	---	------

- al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve, Madeira e la contea di Odemira nell'Alentejo)".

3) La parte B dell'allegato III è così modificata:

a) al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)],



SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

b) al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

4) L'allegato IV è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

– al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"Il materiale da imballaggio in legno deve:

– essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;



- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e
- essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.";
- al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

"Legname di *Platanus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA";

- dopo il punto 7.3 sono inseriti i seguenti punti:

"7.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname di *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed

Constatazione ufficiale che il legname:


a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui



imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle partite e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti.

7.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname in forma di piccole placche ottenute interamente o parzialmente da *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., originario di Canada e Stati Uniti.

certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo delle placche, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).";



- al punto 14, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di '*Candidatus Phytoplasma ulmi*' è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.";

- dopo il punto 14 è inserito il seguente punto:

"14.1. Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L. originari di Canada e Stati Uniti.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, all'allegato III, parte B, punti 1 e 2, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

b) sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i) che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

ii) che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di *Saperda candida* Fabricius effettuate a intervalli opportuni,

e

iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito:

- soggetto a protezione fisica totale per



impedire l'introduzione di *Saperda candida* Fabricius,

oppure

- soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di *Saperda candida* Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni,

e

- iv) immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di *Saperda candida* Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.";

– il punto 16.2 è sostituito dal seguente:


"16.2. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

- b) che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e



per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

- c) che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

- d) che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

e

che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

e

che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

- e) qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni ufficiali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *citri* e



Xanthomonas citri pv. *aurantifolii*,

e

che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.";

– il punto 16.3 è sostituito dal seguente:


"16.3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a



condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c) che non è stato osservato alcun sintomo di *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.";

– il punto 16.4 è sostituito dal seguente:

"16.4. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale:


a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b) che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c) che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione



delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

e

che i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

oppure

d) che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e a misure agricole contro *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

e

che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

e

che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di



un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', è inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro *Phyllosticta citricarpa*(McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno,

e

che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2,

e

che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.";

– dopo il punto 16.5 è inserito il seguente punto:

"16.6. Frutti di *Capsicum* (L.), *Citrus* L., diversi da *Citrus limon* (L.) Osbeck. e *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Punica granatum* L., originari dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:

a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e



che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

e

sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick),

oppure

d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

– il punto 18.2 è sostituito dal seguente:

"18.2. Vegetali di *Casimiroa* La Llave, *Choisya* Kunth *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm, *Zanthoxylum* L., esclusi frutti e semi, originari di paesi terzi.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Trioza erythrae* Del Guercio,

oppure

b) che i vegetali sono originari di una zona che



l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trioza erytrae* Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

c) che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,

e

in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Trioza erytrae* Del Guercio,

e

in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di *Trioza erytrae* Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.";

– dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto:


"18.4. Vegetali di *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas*



citri pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

- al punto 19.2, nella colonna di sinistra, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" è sostituito da "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* ";
- dopo il punto 25.7 sono inseriti i seguenti punti:

"25.7.1. Vegetali di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L., esclusi frutti e sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 48.3, constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare'.


25.7.2. Frutti di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L.

Constatazione ufficiale che i frutti:

a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle



- pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',
- oppure
- c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare'.";
- al punto 52, nella colonna di sinistra, "Sementi di *Zea mais* L." è sostituito da "Sementi di *Zea mays* L.";
- ii) la sezione II è così modificata:
- dopo il punto 8 è inserito il seguente punto:
- | | |
|---|---|
| "8.1. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi | Constatazione ufficiale che non è stato osservato alcun sintomo di ' <i>Candidatus</i> Phytoplasma ulmi' nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo."; |
|---|---|
- il punto 10.1 è sostituito dal seguente:
- | | |
|--|---|
| "10.1. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., esclusi frutti e sementi | <p>Constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,</p> <p>oppure</p> <p>b) sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine,</p> <p>e</p> <p>in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio,</p> <p>e</p> |
|--|---|




in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di *Trioza erythrae* Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.";

- al punto 12, nella colonna di destra, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" è sostituito da "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*".

b) La parte B è così modificata:

- i) al punto 6.4, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
"IRL, UK";
- ii) al punto 12.1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
"IRL, UK";
- iii) dopo il punto 16 è inserito il seguente punto 16.1:

<p>"16.1. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi</p>	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 1, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9, 10, all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5 o all'allegato IV, parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller,</p> <p>oppure</p> <p>b) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,</p> <p>oppure</p> <p>c) che i vegetali sono stati ottenuti in</p>	<p>UK";</p>
---	--	-------------



vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate a intervalli opportuni,

oppure


- d) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller e sono sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller. "

iv) al punto 20.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"FI, LV, P (Azzorre), SI, SK";

v) dopo il punto 20.3 sono inseriti i seguenti punti:

"20.4. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.	P (Azzorre)
20.5. Vegetali di <i>Prunus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 19.2, 23.1 e 23.2 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 12 e 16, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> , oppure b) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi che	UK";



l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nell'ultimo ciclo vegetativo completo, e

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione,

oppure

d) per i vegetali di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L. per i quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

vi) al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e



Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kláčany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

vii) al punto 21.1, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativo all'introduzione nell'Unione di vegetali di *Vitis* L., esclusi i frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;

oppure

b) sono stati sottoposti a un trattamento adeguato per garantire che siano indenni da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ";

viii) al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona



situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušė e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

ix) dopo il punto 21.3 sono inseriti i seguenti punti:

"21.4. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

IRL, MT, UK

a) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Paysandisia archon* (Burmeister),

oppure

b) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Paysandisia archon* (Burmeister) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c) durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

— che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e



21.5. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix*

— in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Paysandisia archon* (Burmeister),

e

— in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Paysandisia archon* (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),

oppure

b) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c) durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:

— che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la

IRL, P
(Azzorre), UK";



theophrasti Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf.

protezione delle piante del paese di origine,

e

— in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),

e

— in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.

x) ai punti 24.1 e 24.2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI";

xi) il punto 24.3 è sostituito dal seguente:

"24.3. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di *Dipladenia* A.DC., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. e *Nerium oleander* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee),

oppure

b) che non è stato osservato alcun sintomo di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,

oppure

IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI";



c) qualora sia stata rilevata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo,

oppure

d) per i vegetali per i quali dev'essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono sottoposti ad ispezione ufficiale e risultano indenni da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.

xii) al punto 33, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"IRL, UK";

5) L'allegato V è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:



- il punto 1.4 è sostituito dal seguente:


"1.4. Vegetali di *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. and *Vitis* L., esclusi frutti e sementi.";

- la tabella di cui al punto 1.7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.";

- il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L.,



Lupinus L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Ulmus* L., *Verbena* L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle *Gramineae*, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, semi e tuberi. ";

ii) la sezione II è così modificata:

– il punto 1.2 è sostituito dal seguente:


"1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Beta vulgaris* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L. e *Quercus* spp., ad eccezione di *Quercus suber* e *Ulmus* L.";

– dopo il punto 1.3 è inserito il seguente punto:

"1.3.1. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf. ";

– la tabella di cui al punto 1.10, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato



ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili



ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.";

- il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, semi e tuberi, e vegetali di *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. e *Nerium oleander* L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi."

b) La parte B è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

- al punto 1, "*Zea mais* L." è sostituito da "*Zea mays* L.";
- al punto 2, decimo trattino, "*Amiris* P. Browne" è sostituito da "*Amyris* P. Browne";
- il punto 3 è così modificato:
 - il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, *Momordica* L., *Solanum lycopersicum* L., e *Solanum melongena* L.";
 - è aggiunto il seguente trattino:

"- *Punica granatum* L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele. ";
- il punto 6 è così modificato:
 - alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

"- *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti,";
 - la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:



"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 10	Segatura, non agglomerata
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con



	tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 91 00	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 95	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 96 00	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 97 00	Legno di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo



4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 94	Legno di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 96	Legno di betulla (<i>Betula</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 97	Legno di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm



4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate di legno";

ii) la sezione II è così modificata:

- la tabella di cui al punto 7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (<i>Pinus</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm



ex 4403 23	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm



ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate di legno".

18A01115

DECRETO 6 febbraio 2018.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA**

Visto il reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) della commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) della commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il reg. (UE) della commissione n. 1842 del 14 ottobre 2016 che modifica il reg. (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi e il reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni;

Vista la decisione della commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra au-

torità veterinarie con funzionalità relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontaliere, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 in materia di disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

